

**CONVENZIONE TRA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER IL TRASPORTO OSPEDALIERO DEI DEGENTI :
ATTO INTEGRATIVO**

Il presente documento costituisce atto integrativo della Convenzione stipulata in data 15.12.2009 tra l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e le Associazioni di Volontariato firmatarie, per il servizio di trasporto ospedaliero dei pazienti.

A. Le Associazioni – a fronte di un corrispettivo forfettario di rimborso spese pari ad €. 47.000,00 mensili - si impegnano a mettere a disposizione esclusiva dell'Azienda:

- Servizio di call center h 24 per lo smistamento delle richieste di intervento da parte delle UU.OO.;
- N.°7 automezzi nella fascia oraria 08.00 – 14.00 ;
- N.°3 automezzi nella fascia oraria 14.00 – 20.00 ;
- N.°1 automezzi nella fascia oraria 20.00 - 08.00 ;

Il rimborso spese forfettario come sopra determinato sarà onnicomprensivo in relazione al servizio svolto, che dovrà essere comunque garantito dalle Associazioni firmatarie senza costi aggiuntivi per l'Azienda. Le ambulanze in servizio nelle varie fasce orarie dovranno far fronte alle richieste dei reparti nel minor tempo possibile; le chiamate urgenti dovranno avere priorità assoluta. Nei casi di trasporti di emergenza il paziente dovrà essere accompagnato sul mezzo da un medico o infermiere del reparto.

B. Restano fuori dal corrispettivo forfettario di rimborso come sopra determinato soltanto i trasporti extra-urbani, che dovranno essere fatturati a parte sulla base delle tariffe a Km. Previste in Convenzione.

C. Per il periodo 01.01.2010 – 31.03.2010 – durante il quale il numero dei mezzi a disposizione esclusiva era inferiore – alle Associazioni firmatarie sarà riconosciuta la minor somma tra il rimborso onnicomprensivo forfettario come sopra

determinato e il rimborso conteggiato secondo la tariffazione prevista dalla convenzione di cui il presente atto costituisce modifica e integrazione.

D. Le Associazioni firmatarie si impegnano a garantire la qualità elevata dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio (mezzi immatricolati da non più di 5 anni e che non abbiano percorso più di 150.000 Km.) e la disponibilità reale di un mezzo di riserva di pari caratteristiche e dotazioni per ogni mezzo in servizio attivo che possa essere immediatamente fornito in sostituzione in caso di fermo macchina o altri problemi.

E. Le parti convengono sul valore cogente e sulla stretta applicazione delle prescrizioni della Convenzione in ordine al possesso effettivo (attuale e concreto) da parte delle Associazioni firmatarie di tutti i requisiti richiesti per l'espletamento del servizio, sia in relazione alle dotazioni strumentali (che dovranno essere presenti e, ove richiesto dalla normativa vigente, autorizzate all'uso dalle autorità competenti) sia in relazione alla qualificazione professionale delle persone (che dovranno essere in grado di esibire in qualsiasi momento le certificazioni relative all'espletamento dei corsi e al possesso delle abilitazioni richieste). A tal fine l'Azienda procederà a controlli periodici da parte di suo personale incaricato a bordo dei mezzi in servizio attivo. Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze o mancanze agli obblighi contrattuali previsti si procederà a formale contestazione. Nei casi più gravi e in caso di reiterazione delle inadempienze si procederà al recesso dalla Convenzione nei confronti della Associazione cui tali inadempienze o mancanze siano imputabili. Si procederà in ogni caso al recesso immediato dalla Convenzione, tra le altre possibili, nelle ipotesi di:

- Accertata mancanza in capo alla Associazione dei requisiti tecnici e normativi previsti per l'espletamento del servizio;
- Riscontrata presenza a bordo del mezzo in servizio attivo di personale volontario non in possesso delle certificazioni e abilitazioni prescritte;
- Verificazione di situazioni di pericolo per l'incolumità del paziente per l'incolumità del paziente trasportato derivanti da imprudenza, imperizia o negligenza

del personale volontario in servizio sul mezzo, o dalla mancanza sul mezzo di dotazioni strumentali obbligatoriamente richieste.

F. All'esito della adozione di nuove misure organizzative da parte della Azienda (riguardanti in particolare la gestione interna del servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche intraospedaliere per i ricoverati, e la mobilità viaria nella zona di V.Le S. Pietro), le parti procederanno in accordo reciproco ad una complessiva revisione qualitativa e quantitativa dei contenuti della Convenzione. In qualsiasi momento l'Azienda, ove ritenga che il proprio fabbisogno quantitativo di servizio si sia nel frattempo modificato, e ciò risulti oggettivamente dai dati statistici relativi al numero di trasporti effettuati mensilmente, potrà disporre la riduzione del numero dei mezzi a propria disposizione esclusiva con corrispondente riduzione del corrispettivo forfettario di rimborso dovuto alle Associazioni. A tale scopo si conviene fin d'ora tra le parti che il corrispettivo a rimborso mensile di ciascun mezzo è così determinato: mezzo 08-14 € 3.396,00; mezzo 14-20 € 3.396,00; mezzo 20-08 € 7.910,00; mentre il valore del rimborso mensile dovuto per l'espletamento del servizio di call center è pari ad €. 4.000,00..

Il Commissario

Dott. Giovanni Cavalieri

Associazione Misericordia

Associazione Pass Soccorso

Associazione Polisoccorso

Associazione Soccorso Sardo

Associazione Croce Blu

Associazione Croce Sarda

Associazione Croce Azzurra

Sassari, _____